

Cascina, lì 02 Settembre 2021

Oggetto: Aggiornamento dell'allegato XVII del regolamento REACH e della lista delle sostanze candidate all'Autorizzazione ("Candidate List"); pianificazione attività di controllo 2021.

Con la presente, Vi segnaliamo alcune delle principali novità REACH pubblicate negli ultimi due mesi, in materia di restrizioni, sostanze estremamente preoccupanti e vigilanza.

Aggiornamento dell'Allegato XVII del Regolamento REACH

È stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2021/1199 (G.U. dell'Unione Europea L259 del 21 Luglio 2021) che modifica l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) relativo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. Il suddetto regolamento modifica la voce 50 relativa ai seguenti otto idrocarburi policiclici aromatici (IPA):

- a) Benzo[a]pirene (BaP) N. CAS 50-32-8
- b) Benzo[e]pirene (BeP) N. CAS 192-97-2
- c) Benzo[a]antracene (BaA) N. CAS 56-55-3
- d) Crisene (CHR) N. CAS 218-01-9
- e) Benzo[b]fluorantene (BbFA) N. CAS 205-99-2
- f) Benzo[j]fluorantene (BjFA) N. CAS 205-82-3
- g) Benzo[k]fluorantene (BkFA) N. CAS 207-08-9
- h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) N. CAS 53-70-3

con lo scopo di prevedere delle restrizioni anche per le miscele dei suddetti IPA che possono trovarsi nei granuli o nel pacciame ottenuti da pneumatici fuori uso (end of life tyres - ELT) e che sono utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive (campi da golf, impianti di atletica, piste di ippodromi, percorsi naturalistici o poligoni di tiro).

Considerato che gli otto IPA sono cancerogeni e mutageni, la restrizione si è resa necessaria per ridurre l'esposizione sia da parte dei lavoratori addetti alla posa e alla manutenzione dei campi, che delle persone che vi praticano sport o che frequentano i parchi giochi come i bambini.

Sono stati quindi introdotti, nella seconda colonna della voce 50 dell'allegato XVII, i paragrafi dal 9 al 14 riportati di seguito:

- 9. Non possono essere immessi sul mercato per l'uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive i granuli o il pacciame contenenti più di 20 mg/kg (0,002 % del peso) della somma di tutti gli IPA elencati.
- 10. Non possono essere utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive i granuli o il pacciame contenenti più di 20 mg/kg (0,002 % del peso) della somma di tutti gli IPA elencati.
- 11. I granuli o il pacciame immessi sul mercato per l'uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive devono essere contrassegnati con un numero unico di identificazione del lotto.
- 12. I paragrafi da 9 a 11 si applicano a decorrere dal 10 agosto 2022.



- 13. I granuli o il pacciame già in uso nell'Unione come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive alla data del 9 agosto 2022 non devono essere rimossi e possono continuare a essere usati per lo stesso scopo.
- 14. Ai fini dei paragrafi da 9 a 13 si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «granuli»: miscele che si presentano come particelle solide di dimensioni comprese tra 1 e 4 mm, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale;
 - wpacciame»: miscele che si presentano come particelle solide in fiocchi di dimensioni comprese tra 4 e 130 mm di lunghezza e tra 10 e 15 mm di larghezza, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale;
 - c) «materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica»: granuli utilizzati nei campi sportivi in erba sintetica per migliorare le prestazioni tecnico sportive dell'erba sintetica;
 - d) «utilizzo in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive»: qualsiasi uso di granuli o pacciame in forma sfusa nei parchi giochi o per scopi sportivi diversi dall'uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica.».

Aggiornamento della "Candidate list" (art. 59 par. 1 del Regolamento REACH)

L'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) lo scorso 8 Luglio, ha ufficialmente incluso nella lista delle sostanze candidate all'Autorizzazione ("Candidate List"), otto nuove sostanze tossiche per la riproduzione, cancerogene, sensibilizzanti delle vie respiratorie e/o interferenti endocrini.

Alcune delle nuove sostanze aggiunte sono comunemente utilizzate in prodotti cosmetici, articoli profumati, gomma e tessuti; altre sono usate come solventi, ritardanti di fiamma o per la produzione di articoli in plastica.

Ad oggi la "Candidate list" conta in totale 219 sostanze il cui elenco è disponibile all'indirizzo: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

Riportiamo di seguito un breve riepilogo delle disposizioni che si applicano ai soggetti, residenti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, responsabili dell'immissione sul mercato di sostanze incluse in "Candidate list". Si sottolinea che le prescrizioni di seguito riportate, distinte tra sostanze, miscele e articoli, si applicano a partire dalla data di inclusione della sostanza in "Candidate list".

Sostanze in "Candidate List" in quanto tali

I fornitori di sostanze in "Candidate List" devono fornire ai loro clienti una **scheda di dati di sicurezza** ai sensi dell'art. 31 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). L'identificazione della sostanza quale SVHC deve essere riportata nella **sezione 15** della scheda di dati di sicurezza (SDS).

☑ Miscele contenenti sostanze in "Candidate List"

I fornitori di **miscele non pericolose** per il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) sono tenuti a **fornire** ai destinatari, **su loro richiesta**, una **scheda di dati di sicurezza** qualora:

- la miscela contenga almeno una sostanza in **concentrazione ≥ 0,1** % in peso/peso nel caso delle miscele non gassose; **e**
- tale sostanza sia stata inclusa nell'elenco delle sostanze candidate in quanto **persistente**, **bioaccumulabile** e **tossica** (PBT)) o **molto persistente** e **molto bioaccumulabile** (vPvB) o per motivi diversi dai pericoli per la salute e/o ambiente previsti dal CLP.



Ovviamente quanto sopra riportato non pregiudica l'obbligo generale per tutti i fornitori di miscele non pericolose ai sensi del CLP di fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza se la miscela contiene una sostanza con una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso/peso per le miscele non gassose e $\geq 0,2$ % in volume per le miscele gassose qualora tale sostanza presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente. L'identificazione della sostanza quale SVHC deve essere riportata nella **sezione 15** della scheda di dati di sicurezza (SDS) della miscela.

Articoli contenenti sostanze in "Candidate List"

Immediatamente dopo l'inclusione di una sostanza in "Candidate List", i **fornitori di articoli** che contengono una tale sostanza hanno i seguenti obblighi:

- fornire sufficienti informazioni (che comprendono almeno il nome della sostanza) per consentire l'uso sicuro dell'articolo ai destinatari (utilizzatori industriali e/o professionali) qualora la sostanza sia inclusa nell'articolo in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso).
 - Anche i consumatori possono richiedere informazioni analoghe e in questo caso il fornitore dell'articolo è tenuto a fornirle gratuitamente entro 45 giorni dalla richiesta.
- Notificare all'ECHA la presenza di tale sostanza se questa è contenuta complessivamente in tali articoli in quantitativi superiori ad una tonnellata all'anno per produttore/importatore e se la sostanza è presente negli stessi articoli in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso). La notifica deve essere effettuata entro sei mesi dopo l'inclusione della sostanza nell'elenco di sostanze candidate.

Segnaliamo che, ai sensi dell'art. 7 par. 3 del Regolamento REACH, la notifica non è necessaria quando:

- Il produttore o l'importatore di un articolo è in grado di escludere l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente durante l'uso e lo smaltimento dello stesso e fornisce comunque istruzioni adeguate al destinatario.
- ii. La sostanza è già stata registrata per tale uso.

Piano nazionale attività di controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2021

Come ormai noto, dal 2010 ad oggi con cadenza quasi annuale, sono stati proposti a tutti gli Stati Membri dei progetti di controllo del livello di conformità delle aziende relativamente a specifiche prescrizioni dei Regolamenti Reach e CLP. Questi progetti sono stati il motore delle ispezioni Reach che sono state condotte, in modo armonizzato, a livello europeo, Italia compresa.

Considerato che nello scorso anno si è verificato un forte aumento della presenza sul mercato di **prodotti disinfettanti ed igienizzanti**, le attività di controllo programmate per il 2021 si concentreranno principalmente su tali prodotti.

Le imprese target saranno quelle appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

 Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi; disgorganti; prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti; prodotti fitosanitari e biocidi; prodotti usati in metallurgia; prodotti fertilizzanti, smacchiatori, bigiotteria, minuterie metalliche, prodotti per pulire forni da cucina);



 Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla "Candidate list, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente).

Riportiamo di seguito la schematizzazione degli aspetti verificati in funzione del settore d'impiego delle sostanze/miscele/articoli.

Controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce All. XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cromo VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cadmio-23	Articoli di gioielleria e
		Nichel-27	bigiotteria e loro parti
		Piombo-63	metalliche
Plastiche, gomma e articoli in plastica	20.1; 22.2	Cadmio-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1
Metallurgia	24	Cadmio-23	Leghe per brasatura
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Coloranti azoici-43	Articoli tessili e in pelle
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52	Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle
Colle, adesivi sintetici	20.52; 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5	Colle, adesivi sintetici
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per conservazione di alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione	24; 28; 29, 25.9, 45.3, 47.5, 27.4, 46.47	Amianto-6	Parti di autoveicoli, thermos, lanterne volanti
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Cromo VI-47	Articoli in cuoio
Commercio di prodotti del tabacco	46.17, 46.35, 46.39, 47.11, 47.2, 47.26	Benzene-5	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Fabbricazione e commercio di articoli in gomma o plastica	20.1; 21.20; 22.1, 22.2	IPA-50.5	Articoli in gomma o plastica
Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia	20.4, 46.44	1,4-diclorobenzene-64	Deodoranti per ambiente e tavolette per WC
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Diclorometano-59	Svernicianti
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Metanolo-69	Liquidi sbrinamento



O Controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	22	Dibutilftalato (DBP) CAS 84-74-2 Benzilbutilftalato (BBP) CAS 85-68-7 Ftalato di bis (2-etilesile e (DEHP) CAS 117-81-7 Diisobutil ftalato (DIBP) CAS 84-69-5	Articoli in PVC quali: mantelline e abbigliamentoper la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, auricolari, sandali da spiaggia
Tessile	13; 13.96	Acido perfluoroottanoico (PFOA) CAS 335-67-1	Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico
		Decabromodifeniletere (decaBDE) CAS 1163-19-5	

Controllo della correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS

Settore	NACE	Matrici/prodotti
Commercio di prodotti del tabacco	46.17; 46.35; 47.11	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Colle e adesivi	20.52; 20.3; 25.23	Colle e adesivi
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20	Solventi (svernicianti, ecc.)
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura	20.2	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti
Vernici	20.3	Vernici
Attività di servizi personali	96.02; 96.09	Tatuaggi

Controllo dei prodotti finalizzati alla gestione della situazione pandemica COVID-19

Settore	Norma di riferimento (tipologia di prodotto)	Tipologia prodotti	NACE	Sostanze	
Commercio di prodotti per l'igiene personale	BPR (PT01)	Prodotti chimici utilizzati come disinfettanti per la persona	46.75; 46.76	Etanolo Metanolo 1-propanolo 2-propanolo Alcolbenzilico	
	Cosmetici	Prodotti chimici utilizzati come igienizzanti per la persona	20.40; 47.75		
	BPR (PT02)	Prodotti chimici utilizzati come disinfettanti/sanificanti ambientali 46.75; 46.76		Fenossietanolo Parabeni	
	Detergenti	Prodotti chimici utilizzati come igienizzanti/sanificanti ambientali	20.40; 47.75		
Preparazione di alimenti	BPR (PT04)	Prodotti chimici utilizzati come disinfettanti nell'industria alimentare	46.75; 46.76		

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi porgiamo cordiali saluti.

FLASHPOINT S.r.I. Dott.ssa Paola Siciliano

